

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 72.

Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Finalità

La Regione del Veneto, con la presente legge, promuove una nuova politica sociale per gli anziani intesa a fa-

vorire la realizzazione e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali, per consentire l'autosufficienza economica e la partecipazione attiva degli anziani stessi nella società.

La politica dei servizi socio-assistenziali deve tendere a mantenere gli anziani nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza, assicurando agli stessi possibilità di scelta tra i vari servizi e favorendo la deistituzionalizzazione.

La Regione promuove altresì la ristrutturazione, l'ammodernamento e il completamento delle case di riposo esistenti, al fine di adeguarle alle moderne metodologie di assistenza.

Art. 2

Servizi socio-assistenziali per anziani

La politica dei servizi socio-assistenziali si realizza attraverso:

- a) servizi aperti;
- b) servizi residenziali.

Sono considerati servizi aperti:

- l'assistenza domiciliare;
- l'assistenza abitativa;
- il centro diurno;
- i soggiorni in località climatiche.

Sono considerati servizi residenziali:

- la casa albergo;
- la casa di riposo.

Le forme di assistenza aperta sono di norma preferite alle forme di assistenza residenziale.

Il ricovero degli anziani in istituzioni specializzate deve avvenire ogni qualvolta gli interventi di assistenza aperta risultino meno efficaci o impossibili, in relazione allo stato di salute e alla gravità dell'abbandono morale o materiale dell'anziano.

Art. 3

Interventi regionali

La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, interviene con la concessione di contributi a favore dei consorzi fra comuni e province che si costituiranno per la gestione di servizi sociali e sanitari e che assumeranno la denominazione di « Unità Locali dei Servizi Sociali e Sanitari ».

La Regione concede contributi anche a favore di comuni, consorzi fra comuni e province e istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza per la ristrutturazione, l'ammodernamento e il completamento di case albergo e di case di riposo esistenti e soltanto a favore di comuni e consorzi fra comuni e province per la costruzione di nuove case albergo.

La Regione concede altresì contributi a comuni, consorzi fra comuni e province e a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la sistemazione di alloggi da assegnare agli anziani.

Art. 4

Programmazione e coordinamento dei servizi socio-assistenziali

I servizi socio-assistenziali in favore degli anziani devono essere attuati in diretto collegamento con tutti gli altri servizi sociali e con i servizi sanitari, nonché con gli interventi di politica della casa.

La Regione, mediante il piano annuale di interventi, programma e coordina la politica socio-assistenziale in favore degli anziani, potenziando e riqualificando i servizi già esistenti e favorendo l'istituzione di nuovi secondo le finalità indicate all'articolo 1 e in rapporto alle necessità della popolazione.

Le unità locali, per una razionale organizzazione e gestione dei servizi, coordinano e svolgono l'attività assistenziale nel proprio territorio, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e prevedendo l'integrazione fra assistenza pubblica e privata attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.

TITOLO II

Servizi di assistenza aperta

Art. 5

Assistenza domiciliare

L'assistenza domiciliare tende a garantire le condizioni necessarie alla permanenza degli anziani nell'ambito del proprio nucleo familiare e viene attuata unitamente con gli altri servizi domiciliari dell'unità locale.

Essa comprende prestazioni di natura economica, socio-assistenziale e sanitaria.

Le prestazioni economiche tendono al raggiungimento del « minimo vitale » per l'anziano.

Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività, anche di aiuto domestico, inerenti alle esigenze della famiglia dell'anziano.

Le prestazioni sanitarie consistono nelle cure mediche e infermieristiche, nelle cure semplici di riabilitazione e nel controllo delle condizioni igieniche.

Art. 6

Assistenza abitativa

Anche al di fuori dei programmi di edilizia popolare e sociale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, i comuni, i consorzi fra comuni e province e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza daranno la preferenza alle persone anziane nella concessione in uso o in affitto degli alloggi di cui abbiano la disponibilità.

Gli alloggi assegnati agli anziani devono essere inseriti preferibilmente in edifici di normale abitazione e strutturati in modo idoneo alle loro particolari esigenze.

Art. 7

Centro diurno

Il centro diurno costituisce un centro di appoggio del servizio di assistenza domiciliare e un punto di incontro per la vita di relazione fra tutti i cittadini.

Nel centro diurno vengono organizzate attività e servizi atti a svolgere una funzione integrativa sociale.

Il centro diurno può altresì attuare una serie di prestazioni che rispondono a particolari bisogni personali degli anziani.

Art. 8

Soggiorni climatici

I soggiorni in località climatiche particolarmente idonee hanno lo scopo di offrire all'anziano l'occasione di sva-

go e la possibilità di recupero fisico e psichico, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali.

A tal fine le unità locali stipulano apposite convenzioni con alberghi e pensioni.

Durante i periodi di soggiorno deve darsi particolare rilievo alle attività del tempo libero anche con impiego di animatori.

Il soggiorno deve essere di durata di norma non inferiore a quindici giorni l'anno.

TITOLO III

Servizi residenziali

Art. 9

Casa albergo

La casa albergo è un complesso di appartamenti minimi dotati di servizi generali interni.

Per consentire l'integrazione sociale e per facilitare i rapporti umani degli anziani, gli appartamenti della casa albergo sono destinati anche ad altri nuclei familiari o a singole persone.

La casa albergo deve essere ubicata in seno ad agglomerati urbani o nelle immediate vicinanze, in modo da facilitare l'uso dei mezzi di comunicazione e di permettere di beneficiare di servizi sociali e sanitari adeguati, nonché della vita di relazione.

Art. 10

Case di riposo

La casa di riposo destinata ad anziani autosufficienti deve essere ubicata in centri urbani residenziali, deve fornire agli ospiti servizi di tempo libero organizzati, controllo sanitario e costante sostegno di personale qualificato e deve essere aperta all'esterno per favorire una normale vita di relazione.

I servizi di igiene generale, di consulenza medica e dietetica, di cure e riabilitazione e di assistenza religiosa devono essere assicurati attraverso apposite convenzioni da stipularsi con le unità locali, con gli enti ospedalieri o con altri enti tenuti all'erogazione di tali prestazioni.

TITOLO IV

Determinazione dei contributi e modalità per la concessione

Art. 11

Contributi per i servizi di assistenza aperta e residenziale

Per l'espletamento dei servizi di assistenza aperta e per la realizzazione dei servizi di assistenza residenziale, la Regione concede i seguenti contributi:

- lire 180.000 annue per ogni nucleo familiare assistito per i servizi di assistenza domiciliare;
- lire 35.000 annue per ogni persona assistita per i soggiorni climatici;
- contributi « una tantum » in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione, anche ristrutturando edifici esistenti, dei centri diurni. La misura del contributo per

ciascun intervento non può essere superiore a lire 30 milioni;

d) contributi « una tantum » in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per il riattamento e la sistemazione di alloggi individuali da assegnare agli anziani. La misura del contributo per ciascun intervento non può eccedere lire 2.500.000;

e) contributi « una tantum » in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto e la costruzione di edifici da adibire a casa albergo. La misura massima della spesa ammissibile è rispettivamente di lire 200.000.000, per case fino a sessanta posti, di lire 250.000.000, per case fino a ottanta posti, e di lire 300.000.000, per case fino a cento posti;

f) contributi « una tantum » in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per il riattamento, la sistemazione e il completamento di edifici adibiti a case albergo o a case di riposo. La misura del contributo per ciascun intervento non può essere superiore a lire 5.000.000;

g) contributi « una tantum » in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature e arredi di case albergo e di case di riposo. La misura del contributo per ciascun intervento non può essere superiore a lire 10.000.000.

I contributi di cui alle lettere a), b) e c) sono concessi a favore delle unità locali dei servizi sociali e sanitari.

I contributi di cui alle lettere d), e), f) e g) sono concessi a favore di comuni e di consorzi fra comuni e province.

I contributi di cui alla lettera d) sono concessi anche a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

I contributi di cui alle lettere f) e g) sono concessi anche a favore delle istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza.

Art. 12

Modalità per la concessione dei contributi annuali

Le domande rivolte a ottenere la concessione di contributi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 della presente legge, corredate da un elenco contenente i nominativi delle persone assistite, con l'indicazione del rispettivo domicilio, le forme di assistenza da erogare a ciascuno in contributi economici, servizi domiciliari e soggiorni climatici, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva annualmente il piano degli interventi regionali e la ripartizione dei fondi.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno le unità locali dovranno trasmettere al Presidente della Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente sostenute per la gestione dei servizi di assistenza aperta alle persone anziane nel corso dell'anno precedente, nonché della utilizzazione dei contributi ricevuti dalla Regione. La relazione viene allegata alla proposta della Giunta regionale di cui al comma precedente.

I contributi sono erogati annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 13

Modalità per la concessione di contributi per le case albergo

Le domande rivolte a ottenere i contributi di cui alla lettera e) dell'articolo 11 devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

1. deliberazione dell'organo competente relativa alla realizzazione dell'iniziativa;
2. progetto di massima dell'opera con preventivo di spesa;
3. relazione illustrativa dell'iniziativa, con indicazione dei mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo;
4. pianta planimetrica dell'edificio, con indicazione del prezzo concordato, se trattasi di acquisto;
5. planimetria contenente l'indicazione dell'opera idonea nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, nonché dei servizi pubblici esistenti.

Le nuove case albergo devono essere costruite in zone non servite da altre istituzioni residenziali.

La Giunta regionale, esaminate le domande e accertata la regolarità della documentazione, predispone, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il piano degli interventi regionali e di ripartizione dei contributi e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

Intervenuta l'approvazione del piano, la Giunta regionale comunica agli enti inclusi nel piano stesso il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi delle opere per l'approvazione da parte dei competenti organi della Regione.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

La Giunta regionale provvede alla vigilanza sulla esecuzione dei lavori, alla nomina del collaudatore e all'approvazione degli atti di collaudo.

I contributi sono erogati con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo delle opere. Può tuttavia essere consentita la corresponsione di acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 14

Modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di centri diurni, per la sistemazione di alloggi, case albergo e case di riposo, e per l'acquisto di attrezzature e arredi

Le domande rivolte a ottenere la concessione di contributi di cui alle lettere c), d), f) e g) dell'articolo 11 devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle domande di cui alle lettere c), d) ed f) devono essere allegati i seguenti documenti:

- deliberazione dell'organo competente relativa alla realizzazione dell'iniziativa;
- progetto dell'opera con preventivo di spesa;

— relazione illustrativa dell'iniziativa con indicazione dei mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo.

Alle domande di cui alla lettera g) devono essere allegati i seguenti documenti:

- preventivo dettagliato della spesa prevista;
- relazione illustrativa dei motivi che giustificano l'acquisto.

Le domande presentate dalle istituzioni pubbliche e private di assistenza vanno altresì corredate dal parere del sindaco del comune competente per territorio.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera la concessione e l'entità dei contributi.

I contributi sono erogati con decreto del Presidente della Giunta regionale ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo dell'opera.

Art. 15

Vincolo di destinazione

Sugli immobili costruiti, riattati, ampliati o acquistati con i contributi di cui alla presente legge è costituito vincolo ventennale di destinazione.

Il vincolo è trascritto a cura e spese dell'ente beneficiario del contributo nei registri immobiliari.

Il Consiglio regionale può autorizzare lo svincolo anticipato quando ciò sia richiesto da motivi di pubblico interesse.

La diversa destinazione dell'immobile, salvi i casi previsti al comma precedente, prima che scadano i termini previsti al primo comma, comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO V

Formazione del personale e norme di gestione

Art. 16

Formazione del personale addetto ai servizi per le persone anziane

Nell'ambito dei piani annuali di formazione professionale, la Regione istituisce corsi per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi per le persone anziane.

Inoltre i comuni, i consorzi e le istituzioni pubbliche e private di assistenza, in considerazione delle finalità umanitarie dei servizi sociali per gli anziani, devono promuovere e favorire la collaborazione di volontari, quali allievi assistenti sociali, studenti universitari o privati cittadini, debitamente informati e addestrati con corsi teorici e pratici.

Art. 17

Regolamenti delle case albergo, delle case di riposo e dei centri diurni

I regolamenti interni delle case albergo, delle case di riposo e dei centri diurni, per i quali siano concessi contributi ai sensi della presente legge, devono prevedere la partecipazione degli utenti alla gestione e alla organizzazione della vita comune, consentire la massima libertà com-

patibile con le esigenze di vita comunitaria e agevolare l'accesso ai visitatori.

Art. 18

Norme di attuazione

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate disposizioni esecutive di attuazione da parte della Giunta regionale, a norma dell'articolo 32 dello Statuto.

La Giunta regionale determinerà anche gli standards strutturali organizzativi cui dovranno rispondere le case albergo, le case di riposo e i centri diurni per poter beneficiare dei contributi di cui alla presente legge.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie

Art. 19

Per gli interventi previsti dall'articolo 11 della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di spesa:

- a) per i contributi di cui alla lettera a) lire 540.000.000 annue a partire dall'esercizio 1975;
- b) per i contributi di cui alla lettera b) lire 175.000.000 annue a partire dall'esercizio 1975;
- c) per i contributi di cui alla lettera c) lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1975;
- d) per i contributi di cui alla lettera d) lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1975;
- e) per i contributi di cui alla lettera e) lire 1.800.000.000 per l'esercizio finanziario 1975;
- f) per i contributi di cui alla lettera f) lire 1.400.000.000 per l'esercizio finanziario 1975;
- g) per i contributi di cui alla lettera g) lire 350.000.000 per l'esercizio finanziario 1975.

Nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1975 saranno iscritti appositi capitoli in corrispondenza degli interventi previsti al comma precedente.

Per gli esercizi successivi si provvederà all'istituzione, nei rispettivi bilanci della Regione, dei capitoli corrispondenti agli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

Alla spesa complessiva, determinata per l'esercizio finanziario 1975 in lire 5.265.000.000, si fa fronte:

- a) per lire 715.000.000 mediante prelievo dai seguenti capitoli del bilancio 1975:
 - lire 560.000.000 dal capitolo 5300 - Partita « Interventi per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane »;
 - lire 100.000.000 dal capitolo 3650 dal titolo « Assegnazioni straordinarie per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica »;
 - lire 55.000.000 dal capitolo 3450 dal titolo « Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi dell'articolo 154 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 733 »;

b) per lire 4.550.000.000 mediante contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la minore somma che si renderà necessaria.

Le somme stanziata e non impiegate nell'esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 20

La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo per l'importo di lire 4.550.000.000 di cui all'articolo precedente con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiore all'8,25 per cento e con periodo di ammortamento di venti anni.

A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del venti per cento prescritto dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in lire 472.082.383 annue, comprensive della quota capitale e della quota interessi. A essa si fa fronte per l'esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dai fondi all'uopo accantonati al capitolo 5300 - Partita « Oneri connessi a operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi » e al capitolo 7261.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio e a istituire i necessari capitoli di spesa.

Per gli anni successivi la spesa graverà sugli appositi capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

Art. 21

Norme transitorie

Fino a quando non saranno operanti le unità locali dei servizi sociali e sanitari, i contributi previsti a loro favore dalla presente legge saranno concessi, per le stesse finalità, a favore di comuni e dei consorzi fra comuni e province.

Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo di cui all'articolo 12 della presente legge devono essere presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 9 giugno 1975

Tomelleri